



# COMUNE DI CAMPOFILONE

Prov. di FERMO

Cap. 63828 c.c.p. 13908637 c.f. p.iva 00334340445  
tel. 0734/ 932951 - 932775 fax 0734/931824



## ORDINANZA n. 22 del 02/07/2026

Oggetto: **STAGIONE BALNEARE 2026 - ORDINANZA SINDACALE INIZIO STAGIONE BALNEARE, INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE BALNEARI NON ADIBITE ALLA BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE.**

### IL SINDACO

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*";
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*";
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*";
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTA la DGR Marche n. 550 del 17/04/2025;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008, c'è quella di delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

PRESO ATTO che, la Regione Marche, con propria DGR n. 429 del 20/04/2026, ha stabilito che la stagione

balneare inizia il 01/05/2026 e termina il 20/09/2026 per le acque marino costiere e dolci degli invasi artificiali e va dal 20/06/2026 al 31/08/2026 per le acque fluviali balneari;

PREMESSO che, sempre nella medesima DGR di cui sopra, la Regione Marche:

- ha dato attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, fornendo i seguenti elenchi:
  - acque di balneazione (BW) con propria classificazione;
  - punti di campionamento delle BW;
  - BW con divieto permanente di balneazione (YP);
  - BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT);
  - punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale;

- al paragrafo G dell'allegato 1, ha dato indicazioni ed indirizzi all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e per i Comuni balneari – Stagione balneare 2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VERIFICATO che lungo il tratto di costa appartenente al Comune di Campofilone non si trovano acque di balneazione (BW) per le quali è necessario disporre il divieto permanente di balneazione (YP), come indicato nel paragrafo E dell'allegato 1 (Tabella 1\_E - 2\_E - 3\_E) della DGR n. 550 del 17/04/2025;

e

si trovano tratti di costa riconducibili ad infrastrutture portuali o foci di fiumi o torrenti che devono essere individuati come "acque di non balneazione" come indicato nel paragrafo F dell'allegato 1, Tabelle 1\_F della DGR n. 429 del 20/04/2026;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

#### ORDINA

- di **NON ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE, per tutta la durata della stagione balneare corrente**, le acque costiere marine o lacuali prospicienti i tratti costieri individuati nella successiva tabella e planimetria, per le quali è interdetta la balneazione **come da DGR n. 429 del 20/04/2026- Allegato 1, Paragrafo F, Tabella 1 F:**

COMUNE	FOCE Fiume/Torrente	inizio tratto	fine tratto	Lunghezza (m)
CAMPOFILONE	FOSSO CAMPOFILONE	CONFINE COMUNALE PEDASO/CAMPOFILONE	INIZIO BW IT011109004003	85

precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine di cui alla tabella precedente e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto non adibite alla

balneazione;

- che **SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE** tutto il tratto di costa di competenza comunale, ad eccezione dei punti 1, di cui sopra, solo sulla base dell'esito favorevole delle analisi compiute dall'ARPAM nel mese di APRILE prima dell'inizio della stagione balneare corrente;

### ORDINA ALTRESÌ

- che sulle aree demaniali soggette al divieto di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della stagione balneare, a cura dell'Ufficio Tecnico (Arch. Aldo Pasqualini), adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;
- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione;

### DISPONE

- che gli allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (planimetria dei tratti non adibiti alla balneazione, sopra scritti);
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di CAMPOFILONE;
- che la presente ordinanza venga notificata tramite affissione all'albo pretorio e luoghi pubblici sul lungomare marino;
- che il presente atto, a cura dell'Ufficio Protocollo, sia inviato a mezzo PEC, anticipandolo via e-mail, ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	<a href="mailto:dgprev@postacert.sanita.it">dgprev@postacert.sanita.it</a>	<a href="mailto:acque.balneazione@sanita.it">acque.balneazione@sanita.it</a>
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica	<a href="mailto:mase@pec.mase.gov.it">mase@pec.mase.gov.it</a>	
Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	<a href="mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it">regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it</a>	<a href="mailto:balneazione@regione.marche.it">balneazione@regione.marche.it</a>
ARPAM	<a href="mailto:arpam@emarche.it">arpam@emarche.it</a>	<a href="mailto:arpam.direzione generale@ambiente.marche.it">arpam.direzione generale@ambiente.marche.it</a>
ASUR	<a href="mailto:ast.fermo@emarche.it">ast.fermo@emarche.it</a>	<a href="mailto:diramministr.asur@sanita.marche.it">diramministr.asur@sanita.marche.it</a>
Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo	<a href="mailto:cp-portosanqiorgio@pec.mit.gov.it">cp-portosanqiorgio@pec.mit.gov.it</a>	

*Nota bene: gli indirizzi di PEC e mail devono essere verificati e aggiornati all'inizio di ogni stagione balneare.*

- che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;

### INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;

- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è l'Area Tecnica – Ufficio Demanio ed il responsabile del procedimento è l'Arch. Aldo Pasqualini, reperibile al n. 0734-932775 – e-mail: [campofilone@ucvaldaso.it](mailto:campofilone@ucvaldaso.it)

IL SINDACO

Dott. Riccardo Verdecchia

